



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 42 del 16 NOV. 2016

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013.

L'anno duemilasedici il giorno SEDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 12.00, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Dott. Filippo ROMANO, con i poteri del Consiglio Metropolitanano, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

PREMESSO che, con D.P. n. 503/GAB del 04/01/2016, ha nominato, il Vice Prefetto, Dott. Filippo ROMANO, quale Commissario Straordinario presso la Città Metropolitana di Messina;

CHE, con D.P. n. 554/GAB del 31/05/2016, a seguito dell'entrata in vigore delle LL.RR. n. 5/2016 e n. 8/2016 è stata dichiarata, *ope legis*, la cessazione del commissariamento della Città Metropolitana di Messina, per quanto attiene ai compiti e alle funzioni esercitati dal Sindaco metropolitano, prorogando la nomina del Commissario Straordinario Dott. Filippo ROMANO limitatamente ai compiti ed alle funzioni assegnate al Consiglio Metropolitano, fino al 30/09/2016;

CHE, con D.P. n. 581/GAB del 26/09/2016, tale termine è stato prorogato al **30/11/2016**;

Vista la L.R. 15 del 04.08.2015 e ss.mm.ii.;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mmm.ii.;

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

Il Commissario Straordinario, Dott. Filippo ROMANO, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. 44/91.

Messina _____

Il Commissario Straordinario
Dott. Filippo ROMANO



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario,
con i poteri del CONSIGLIO METROPOLITANO**

della VI DIREZIONE "AMBIENTE"

Servizio "Qualità aria, Impianti Termici ed Educazione Ambientale"

Ufficio "Ispezione Impianti Termici"

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013.

Premesso:

che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 111 del 01 giugno 2016 avente per oggetto "Modifiche del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e degli allegati Struttura Organizzativa e Piano delle Competenze" è stato assegnato alla VI Direzione l'Ufficio Ispezione Impianti Termici;

che con Delibera n. 5 del 12/01/2010 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Regolamento per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici del territorio provinciale ormai superato dalla nuova normativa;

che già con Determinazione Dirigenziale n. 55 del 27/05/2011, del Dirigente del 5° Dipartimento, è stato affidato, dopo relativa gara ad evidenza pubblica, il servizio di controllo e verifica degli impianti termici alla Ditta Promoeco Sme Srl, per un periodo di due anni;

Considerato:

che la normativa in materia, già modificata con il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 ("Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia") modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, ha subito un'ulteriore modifica con l'emanazione del D.P.R. 74/13;

che con D.D.G. n. 2 del 14 gennaio 2015, dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia, questa Città Metropolitana è stata individuata, in base alla normativa vigente (comma 3 dell'art. 31 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, così come richiamate dall'art. 9 del D.lgs n. 192/05 e del comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013) Autorità competente per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici;

che con lo stesso D.D.G. di cui al punto precedente sono state emanate le linee guida per la redazione dei Regolamenti da parte delle Autorità competenti, volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici, al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio regionale;

che la Città Metropolitana di Messina intende attuare gli indirizzi e le prescrizioni contenute nelle norme legislative statali e regionali sopra evidenziate continuando a perseguire l'obiettivo dell'uso razionale dell'energia, la sicurezza degli impianti, la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini;

che l'esercizio delle funzioni in materia di accertamento ed ispezione sugli impianti termici, in coerenza alla nuova normativa, implica l'esecuzione del servizio con proprio personale o mediante l'individuazione, previa gara d'appalto, di un organismo esterno a cui affidare il servizio stesso, la modifica del regolamento e l'individuazione delle nuove tariffe;

che il "Regolamento per l'esecuzione dei controlli sugli impianti termici" rientra tra le competenze del Consiglio Metropolitan, mentre compete al Sindaco Metropolitan con proprio Decreto la definizione ed approvazione delle tariffe di riferimento, in ragione della potenza nominale degli impianti da verificare e controllare;

Vista la L.R. 9/86

Visto il T.U. degli EE.LL. e lo Statuto di questa Provincia Regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici di questo Ente;

SI PROPONE CHE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELIBERI

PRENDERE ATTO di quanto in premessa citato che si intende qui riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE il Regolamento avente per oggetto "Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013" allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;


PRENDERE ATTO che il Sindaco Metropolitan provvederà a definire e approvare le tariffe di riferimento da corrispondere in ragione della potenza termica degli impianti sottoposti a verifica e controllo da parte del soggetto esecutore del servizio;

DEMANDARE al Dirigente della VI Direzione gli adempimenti gestionali relativi al servizio per la verifica ed il controllo sugli impianti termici ricadenti nel territorio dei comuni della Città Metropolitana con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.


Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Antonino Celona



Il Responsabile del Servizio
Dott. Salvatore Ipsale



Il Dirigente
Ing. Armando Cappadonia



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Filippo ROMANO)



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 25/10/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile

Addi 25/10/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____


IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario


.....
(Dott. Filippo ROMANO)

Il Segretario Generale


.....
Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto Segretario Generale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE AMBIENTE

***SERVIZIO QUALITA' ARIA, IMPIANTI TERMICI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE
UFFICIO IMPIANTI TERMICI***

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 192/05 E SS.MM.II. E DEL D.P.R. N. 74/2013.**

Indice

Art. 1 – Oggetto.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi.....	4
Art. 4 - Catasto impianti termici (CITE).....	4
Art. 5 - Soggetti responsabili.....	5
Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio.....	5
Art. 7 – Controllo e manutenzione.....	5
Art. 8 – Rapporto di Controllo di efficienza energetica.....	5
Art. 9- Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica.....	7
Art. 10 – Organismi Esterni.....	7
Art. 11 – Tariffe - Bollino verde.....	7
Art. 12 – Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica.....	8
Art. 13 – Costituzione della banca dati.....	8
Art. 14 – Ispezioni sugli impianti termici.....	8
Art. 15 – Modalità di esecuzione dell'ispezione.....	10
Art. 16 - Costo dell'attività ispettiva.....	10
Art. 17 – Impianti termici o generatori disattivati.....	11
Art. 18 – Situazioni particolari.....	11
Art. 19 – Anomalie rilevate durante le ispezioni.....	11
Art. 20 – Accertamento di violazione.....	12
Art. 21 – Sanzioni.....	12
Art. 22 – Informazione.....	13
Art. 23 – Disposizioni finali.....	13
Allegato 1 – Definizioni.....	14
Allegato 2 – Principali riferimenti legislativi e normativi.....	19

Allegato 3 - DPR 74/13.....	21
Allegato 4 – Memorandum.....	41
Allegato 5 – Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto all'Autorità competente.....	44
Allegato 6 – Accertamenti e scadenze delle ispezioni sugli impianti termici.....	45
Allegato 7 - Periodo di accensione in base ai gradi giorno ed alla zona climatica della località.....	46
Allegato 8 – Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico.....	47
Allegato 9 – Comunicazione di nomina / revoca /cessazione del terzo responsabile.....	49
Allegato 10 – Comunicazione di nomina / cessazione di amministratore di condominio.....	51
Allegato 11 – Dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico.....	54
Allegato 12 – Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico.....	56
Allegato 13 – Comunicazione sostituzione del generatore di calore.....	58
Allegato 14 – Rapporto di prova ispezione impianti con generatori di calore a fiamma.....	59
Allegato 15 – Rapporto di prova ispezione impianti con macchine frigorifere.....	62

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, ai sensi del D.lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 16/04/2013 n. 74 (nel seguito D.P.R. n.74/2013), disciplina le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici riguardanti lo stato di esercizio e manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio di competenza della Città Metropolitana di Messina (nel seguito autorità competente) escluso i comuni di Messina e Barcellona P.G. in quanto comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e/o le ispezioni, direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'allegato C del D.P.R. n.74/2013. Nel seguito del presente regolamento si indicherà con "soggetto esecutore" l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno delegato all'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni.

Sono soggetti al presente regolamento gli impianti termici degli edifici secondo la definizione della legge 90/2013 destinati alla climatizzazione invernale, estiva degli ambienti o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono esclusi dal presente regolamento i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate e gli impianti di processo.

Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni riportate nell'allegato 1.

Art. 3 - Riferimenti legislativi e normativi

I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell'allegato 2. Nell'allegato 3 si riporta integralmente il D.P.R. n.74/2013, espressamente richiamato dal presente regolamento.

Art. 4 - Catasto impianti termici (CITE)

E' fatto obbligo della registrazione degli impianti termici al sistema informativo denominato Catasto Impianti Termici, di seguito CITE, istituito con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia del 1 marzo 2012 n. 71.

Il sistema provvede ad assegnare un codice univoco ad ogni impianto registrato che può essere letto e/o stampato dai soggetti interessati (responsabile di impianto, terzo responsabile, manutentore, ispettore). Il suddetto codice deve essere riportato su tutti i documenti ed eventuali comunicazioni inerenti l'impianto stesso.

I manutentori, gli ispettori, le società di distribuzione dei combustibili si avvarranno del CITE per la gestione delle attività relative agli impianti termici.

I nuovi impianti dovranno essere registrati entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

La registrazione dovrà essere effettuata dai responsabili degli impianti termici di cui al D.P.R. 74/13, per il tramite degli installatori/manutentori regolarmente iscritti nell'elenco, dei soggetti abilitati all'installazione e manutenzione, istituito presso l'amministrazione regionale con il D.D.G. 23 luglio 2014 n. 556.

La registrazione degli impianti termici nonché gli aggiornamenti degli interventi, previsti dal D.P.R. 74/13, dovranno effettuarsi esclusivamente per via telematica attraverso il portale SIENERGIA al seguente indirizzo <http://www.cite.energia.sicilia.it/>. La mancata registrazione degli impianti e degli

interventi previsti comporterà il mancato assolvimento di quanto previsto dal D.P.R. 74/13.

Art. 5 - Soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n.74/2013.

La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde alle predette attività degli impianti.

Il cambio di responsabilità, a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore e al CITE entro i termini stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 74/13

Art. 6 – Temperatura ambiente e limiti di esercizio

La temperatura ambiente ed i limiti di esercizio sono regolamentati dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.74/2013.

Art. 7 – Controllo e manutenzione

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite a regola d'arte, da ditte abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente (D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 1).

Come previsto all'art. 7, comma 2 del D.P.R. 74/2013, qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante.

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.P.R. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.P.R. 74/2013, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

Art. 8 – Rapporto di Controllo di efficienza energetica.

In base a quanto stabilito dal D.P.R. 74/13, sono soggetti ai controlli di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale sia autonomi che centralizzati alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile nominale maggiore di 10kW, nonché gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12kW.

Ai fini della determinazione delle potenze utili, di cui sopra, si esegue la somma delle potenze dei generatori di calore o delle macchine frigorifere quando alimentano lo stesso sottosistema di distribuzione.

Il controllo di efficienza energetica riguarda:

- il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Tali operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, così come individuati dal D.P.R. 74/13.

I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre effettuati:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, utilizzando i modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014. Una copia del rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7 del D.P.R. 74/13; una copia va trasmessa a cura del manutentore/installatore al CITE. Il rapporto di efficienza energetica sarà eseguito secondo la cadenza prevista nella tabella A allegata al D.P.R. 74/13.

Qualora il soggetto manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

I manutentori, provvedono, in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata o su chiamata, all'aggiornamento del libretto dell'impianto termico utilizzando i modelli di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare e/o far aggiornare al manutentore rispettivamente secondo le relative competenze, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Il libretto di impianto, comprensivo di tutti gli allegati, è conservato a cura del responsabile presso l'unità immobiliare o impianto.

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto compreso gli allegati, sono consegnati, a cura del responsabile all'avente causa, debitamente aggiornanti.

I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso.

Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel campo osservazioni, le manutenzioni e i controlli aggiuntivi effettuati, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni i controlli e le manutenzioni da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.

Art. 9- Trasmissione del Rapporto di Controllo di efficienza energetica

Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso al CITE della Regione Siciliana (<http://www.cite.energia.sicilia.it/>) di cui all'art. 4 entro 30 giorni dalla data di rilascio, a cura dell'installatore per i nuovi impianti, a cura del manutentore per gli impianti esistenti.

Il manutentore o terzo responsabile applica il bollino verde di cui all'art. 11, sia sulla copia del rapporto di controllo di efficienza energetica che trasmette al CITE, che sulla copia dello stesso documento rilasciata al responsabile dell'impianto. Nel caso in cui il pagamento è effettuato con altre modalità, espressamente previste dall'art. 11 del presente regolamento, sarà cura del manutentore o terzo responsabile trasmettere al CITE copia della ricevuta che prova l'avvenuto pagamento.

Art. 10 – Organismi Esterni

Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.P.R. 74/13 l'autorità competente può avvalersi, per l'esecuzione delle attività previste dal comma 1 del citato articolo, anche di organismi esterni.

In caso di affidamento ad organismi esterni, delle attività relative agli accertamenti e alle ispezioni necessarie alla osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi professionali e di indipendenza di cui all'allegato C del D.P.R.74/13.

Art. 11 – Tariffe - Bollino verde

Come stabilito all'art. 10 del D.P.R. 74/2013, ai fini della copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti.

Il contributo di cui al punto precedente viene versato in occasione dell'invio del controllo di efficienza energetica secondo le scadenze temporali previste dal D.P.R. 74/13 riportate nell'allegato 5.

I manutentori regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. 37/08 art. 1 comma 2, ed iscritti nel sistema di accreditamento regionale previsto dal D.D.G. 23 luglio 2014, n. 556 acquisiscono i bollini verdi, da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia, con le modalità e nei luoghi indicati dall'Autorità competente a seguito di apposito provvedimento del Dirigente competente. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvisto di bollino verde, è inviata a cura del manutentore al CITE.

L'importo può essere corrisposto anche mediante bollettino di versamento sul c/c n. 14087985 intestato a Città Metropolitana di Messina.

Le tariffe, nonché l'importo del bollino verde, saranno determinate con Decreto Sindacale, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti sotto riportati, al fine di coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, nonché la gestione del catasto di cui all'art. 4 e l'informazione ai cittadini di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

Tipologia di impianto	Importo (€)
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore ai 35 kW	
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	

Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $12 < P < 100$	
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $P \geq 12$	
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico $P \geq 12$	
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica $P \geq 12$	
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza $P > 10$	

Art. 12 – Accertamenti dei rapporti di controllo di efficienza energetica

Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 74/13 il soggetto esecutore provvederà all'accertamento cartaceo dei rapporti di controllo di efficienza energetica, pervenuti al Catasto Impianti Termici (CITE).

Qualora dall'accertamento cartaceo se ne rilevi la necessità, preliminarmente verrà contattato il manutentore/installatore affinché proceda agli adeguamenti eventualmente necessari.

Così come previsto dall'art. 9, comma 4 del D.P.R. 74/13, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 10kW e 100 kW, alimentati a gas (metano o GPL) destinati alla climatizzazione invernale, nonché per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale complessiva compresa tra 12 e 100 kW.

Nella fase di accertamento documentale dei rapporti di efficienza energetica degli impianti di qualsiasi potenza qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'Autorità competente segnalerà, al Responsabile dell'impianto e/o al Comune e/o al fornitore di gas, tempestivamente l'anomalia ed eventualmente ordinerà la disattivazione dell'impianto.

I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

Qualora si evidenzino altre anomalie e/o difformità, questa Autorità competente valuterà, in base alla gravità dell'anomalia e/o difformità riscontrata, se assumere provvedimenti finalizzati all'adeguamento della stessa e, nel caso, programmerà un'immediata ispezione con addebito. In caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto, per il tramite del manutentore, dovrà comunicare entro 30 giorni le informazioni che verranno richieste da questa Autorità competente. Il non rispetto del suddetto termine comporterà una ispezione con addebito.

Art. 13 – Costituzione della banca dati

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 192/05, al fine di costruire una banca dati aggiornata, questa Autorità competente, per il tramite del Dipartimento dell'Energia, potrà richiedere alle società di vendita di combustibile l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse rifornite nel corso degli ultimi dodici mesi.

Art. 14 – Ispezioni sugli impianti termici

Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 74/13, verranno effettuati gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

Le ispezioni verranno effettuate su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12kW. L'ispezione consisterà in accertamenti di carattere amministrativo e di natura tecnica, in particolare comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'art. 7, comma 5 dello stesso D.P.R.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

- impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica compreso la mancanza del "Bollino Verde";
- impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;
- impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
- impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti ogni quattro anni;
- impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
- gli impianti, di cui all'articolo 8 comma 7 del D.P.R. 74/13, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del suddetto decreto.

Per l'effettuazione di detti controlli questa Autorità competente si avvarrà della figura dell'ispettore degli impianti termici.

L'ispettore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme alla normativa vigente.

L'ispettore è tenuto alla compilazione di un verbale di ispezione riportante tutti i dati rilevati, le anomalie, le osservazioni, le prescrizioni che dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia. Le prime due copie saranno trattenute dall'ispettore dell'Autorità competente (ovvero Organismo esterno). Una copia del verbale sarà rilasciata al responsabile che dovrà conservarla in allegato al libretto di impianto.

Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione agli Enti competenti.

L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli interventi atti a migliorare il rendimento energetico e la parte relativa alla stima del dimensionamento del generatore. In questo caso dovrà spedire entro 30 giorni al responsabile dell'impianto, tramite il soggetto esecutore, le apposite relazioni di dettaglio che saranno allegate al rapporto di prova.

La mancanza del libretto di impianto e/o l'accertamento della mancata effettuazione dell'ultimo controllo e/o dell'ultima manutenzione di cui al precedente art. 7 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5, art. 15 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.

L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui all'art. 15 del presente Regolamento munito di apposita tessera di riconoscimento mantenendo sempre un

contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore. Inoltre, l'ispettore non deve eseguire interventi sull'impianto né indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori né dare informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende.

Art. 15 – Modalità di esecuzione dell'ispezione

L'ispezione sull'*impianto termico* è annunciata al *responsabile dell'impianto*, a cura del *sogetto esecutore*, con almeno 30 giorni d'anticipo mediante:

- apposita cartolina di avviso (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno, l'orario o la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita e le modalità dell'esecuzione del controllo in sito;
- per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
- altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi, come avviso collettivo affisso in modo ben visibile in più punti dell'androne dello stabile, previa comunicazione all'Amministratore del Condominio;

in ultimo si invierà una raccomandata con ricevuta di ritorno con spese a carico del destinatario.

Si intende a carico del responsabile dell'impianto la convocazione dell'eventuale responsabile d'esercizio e/o manutenzione e dell'occupante dell'immobile se diverso dal responsabile dell'impianto stesso.

In sede di ispezione l'utente dovrà mettere a disposizione del personale incaricato, a seconda della tipologia dell'impianto, la documentazione relativa all'impianto stesso ed in particolare il libretto di impianto o di centrale regolarmente compilato, la dichiarazione di conformità, il libretto di istruzione degli apparecchi ed inoltre il certificato di prevenzione incendi e la documentazione INAIL ove previsti.

I soggetti preavvisati dell'ispezione, in caso di giustificazioni motivate e documentate, possono chiedere di rimandare l'ispezione ad altra data. Se tale richiesta è effettuata verrà accolta senza nessun onere per il richiedente.

L'ispezione può essere rimandata una sola volta, salvo gravi motivazioni, e comunque deve essere effettuata entro tre mesi dalla data stabilita nel primo avviso.

Nel caso in cui a seguito di accertamento i documenti inviati risultassero non validi l'utente, entro il 5° giorno che precede l'ispezione, può inviare ulteriore documentazione comprovante la regolarità della stessa, allora in questo caso si può procedere all'annullamento dell'ispezione.

Nel caso in cui l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, senza motivata giustificazione, allo stesso verrà addebitato l'importo che sarà quantificato con Decreto Sindacale, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento".

L'esecuzione delle ispezioni all'interno delle singole abitazioni avverranno con il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.

In caso di reiterato diniego di accesso o assenza del Responsabile dell'impianto, non opportunamente motivati e documentati, è considerata violazione e pertanto daranno origine alla notifica delle sanzioni descritte nel presente Regolamento.

Art. 16 - Costo dell'attività ispettiva

Il costo dell'attività ispettiva, qualora sia a carico del responsabile dell'impianto, in ragione delle fasce di potenza, come sotto riportato, sarà determinato con Decreto Sindacale, individuando le opportune riduzioni da applicare ai cittadini in condizioni di particolare disagio economico.

Tipologia di impianto	Importo (€)
Impianti con potenza utile maggiore di 10 kW e potenza al focolare inferiore ai 35 kW	
Impianti con potenza al focolare da 35 a 116,3 kW	
Impianti con potenza al focolare da 116,4 a 350 kW	
Impianti con potenza al focolare superiore a 350 kW	
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $12 < P < 100$	
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta $P \geq 12$	
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico $P \geq 12$	
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica $P \geq 12$	
Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza $P > 10$	

Art. 17 – Impianti termici o generatori disattivati

Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore e al CITE entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, il cui modello è riportato nell'allegato 11. Una copia di tale dichiarazione sarà allegata al libretto d'impianto.

L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto al soggetto esecutore e al CITE.

Art. 18 – Situazioni particolari

Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici (CITE) e trasmettendo al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.

Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti di cui all'art. 4.

Se durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente art. 17 o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese di cui all'art. 16.

Art. 19 – Anomalie rilevate durante le ispezioni

Qualora il manutentore, durante l'esecuzione delle operazioni affidate, rilevi anomalie dell'impianto anche non rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 412/93, ma afferenti il regolare esercizio dell'impianto, deve comunque riportare sui rapporti tecnici che rilascia all'utente le "raccomandazioni" o "prescrizioni" atte ad eliminare le anomalie stesse.

In considerazione di quanto previsto dalla normativa vigente gli ispettori incaricati all'esecuzione delle verifiche effettueranno accertamenti amministrativi e tecnici, rilevando le eventuali anomalie. Le anomalie riscontrate a seguito della visita da parte del soggetto esecutore saranno suddivise in classi di pericolosità:

- classe A: relativa a rapporti di prova senza anomalie
- classe B: relativa a rapporti di prova con anomalie lievi
- classe C: relativa a rapporti di prova con anomalie gravi
- classe D: relativa a rapporti di prova con anomalie estremamente pericolose

In presenza di situazioni di grave pericolosità, l'ispettore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità competente (art. 16 comma 6, D.Lgs 164/2000, prevede che l'Autorità competente segnali al distributore del gas la situazione e questo poi procederà alla disattivazione). Il DPR 392/94 affida ai Comuni il compito di verificare e, se del caso, diffidare l'utente nel caso di impianti pericolosi.

Nel caso in cui durante l'ispezione sui generatori a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati nell'allegato B al D.P.R. 74/13, quest'ultimo deve essere ricondotto ai limiti fissati nello stesso allegato entro 15 giorni, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, fermo restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio. Se malgrado l'intervento manutentivo si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione nei limiti di legge il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore.

Art. 20 – Accertamento di violazione

In funzione dell'anomalia rilevata l'invito della messa a norma dell'impianto termico (accertamento di violazione) sarà notificato al titolare dell'impianto, ossia al proprietario, all'amministratore o terzo responsabile. La notifica avverrà a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dei risultati delle verifiche da parte dell'Autorità competente.

L'invito conterrà i riferimenti per l'esatta individuazione dell'impianto (quali ubicazione, caratteristiche tecniche, ecc) le anomalie rilevate, con l'indicazione degli elementi da adeguare, ed i termini di scadenza entro i quali effettuare l'adeguamento ed il controllo di efficienza energetica ai sensi del D.P.R. 74/13.

Per le anomalie tecniche rilevate sugli impianti termici il termine di adeguamento sarà definito in base alla classe di pericolosità. L'invito alla messa a norma per le classi di pericolosità più elevata potrà contenere il divieto di utilizzo. Per l'adeguamento verrà diffidato il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, commisurato alla complessità dell'intervento e al grado di rischio che l'anomalia comporta, di massimo 60 giorni, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate e notificate e ad inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica così come previsto dal presente Regolamento; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l'avvio della procedura sanzionatoria prevista.

Art. 21 – Sanzioni

In relazione agli adempimenti di cui al D.P.R. 74/13 vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 192/05, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne assuma la responsabilità, qualora non abbia provveduto alle operazioni di controllo degli impianti di climatizzazione, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

L'operatore incaricato dell'attività di controllo che non abbia provveduto a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro di cui al comma 6, art. 15 del D.Lgs. 192/2005.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l'Autorità competente.

Art. 22 – Informazione

Il soggetto esecutore provvede ad informare i cittadini e a diffondere il presente Regolamento. Provvede, altresì, alla promozione di campagne di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza attraverso mezzi adeguati, in un quadro di azioni che incoraggi la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di impianti termici.

Definizioni

accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli *accertamenti* e delle *ispezioni* o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011;

combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di *conduzione* di un *impianto termico*;

conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento *dell'impianto termico*, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un *impianto termico* eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di *manutenzione* e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative *all'impianto termico*, come la *conduzione*, la *manutenzione* e il *controllo*, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

generatore di calore o caldaia è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido

termovettore il calore prodotto dalla *combustione*;

gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di *climatizzazione invernale o estiva* degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli *impianti termici* gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati *impianti termici* apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli *impianti termici* quando la somma delle *potenze nominali del focolare* degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati *impianti termici* i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».

impianto termico di nuova installazione è un *impianto termico* installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di *impianto termico*;

ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al *responsabile dell'impianto* o al soggetto delegato;

macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e *manutenzione* degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'*impianto termico*;

occupante è chiunque, pur non essendone *proprietario*, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

organismo esterno è un soggetto individuato *dall'autorità competente* per la realizzazione del sistema delle *ispezioni* e degli *accertamenti* che deve possedere i requisiti: minimi, professionali e di

indipendenza di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore) è personale esperto incaricato dalle *autorità competenti* per l'effettuazione di *accertamenti e ispezioni sugli impianti termici*, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, *l'ispettore* può operare come parte *dell'organismo esterno* con cui *l'autorità competente* stipula un'apposita convenzione;

pompa di calore è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

potenza termica convenzionale di un *generatore di calore* è la *potenza termica del focolare* diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

potenza termica del focolare di un *generatore di calore* è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

potenza termica utile nominale: *potenza termica utile* a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il *generatore di calore* può fornire in condizioni nominali di riferimento;

potenza termica utile di un generatore di calore è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è *proprietario dell'impianto termico*; nel caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del *proprietario* dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale *manutenzione* di un *impianto termico* che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'art. 8 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74;

rapporto di prova è il documento che *l'ispettore* deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione, i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 8;

rendimento di combustione o *rendimento termico convenzionale* di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica convenzionale* e la *potenza termica del focolare*;

rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la *climatizzazione invernale* e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione

dell'energia elettrica in energia primaria si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;

rendimento termico utile di un *generatore di calore* è il rapporto tra la *potenza termica utile* e la *potenza termica del focolare*;

responsabile dell'impianto termico: *l'occupante*, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il *proprietario*, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di *impianti termici* centralizzati amministrati in condominio; il *proprietario* o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il *terzo responsabile* nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013;

ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un *impianto termico* centralizzato in *impianti termici* individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un *impianto termico* individuale previo distacco dall'*impianto termico* centralizzato

Scheda identificativa dell'impianto è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata *all'autorità competente* o *all'organismo esterno* a responsabile dell'impianto;

Servizi energetici degli edifici:

- a) *climatizzazione invernale*: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
- b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
- c) *climatizzazione estiva*: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
- d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

soggetto esecutore: *autorità competente* o *organismo esterno* delegato all'esecuzione degli *accertamenti* ed *ispezioni sugli impianti termici* degli edifici;

sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- prodotto dalla combustione;
- ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

- contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
- contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

“teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;

terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della *manutenzione* e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

unità di micro-cogenerazione: unità di *cogenerazione* con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

valori nominali delle potenze e dei rendimenti sono i valori di potenza massima e di *rendimento* di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

Principali riferimenti legislativi e normativi

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile. (Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971).

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L. n. 63/2013 e dalla legge n. 90/2013.

D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008 n. 154.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2009, n. 132.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149.

D.M. 1-12-1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione). pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33.

DECRETO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 103 del 04 Maggio 1996.

D.M. 17 marzo 2003 (Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2003, n. 86.

DECRETO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 116 del 20 Maggio 2005.

D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 25 gennaio 2013.

D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014.

Raccolta R 2009 - Raccolta R Edizione 2009 - Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.75.

Norma numero : UNI 10389-1:2009 : Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o gassoso.

Ministero dello sviluppo economico
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74
(G.U. 27 giugno 2013 n. 149)

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Vista la direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/Ce, di seguito denominato "decreto legislativo" ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), concernente l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;

Visto l'articolo 7, del citato decreto legislativo che disciplina l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

Visto l'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo che, fermo restando il rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'articolo 17, assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo che disciplina in via transitoria l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai

fini del contenimento del consumo d'energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, concernente la definizione dei criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56, recante attuazione della direttiva 2006/32/Ce concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonché abrogazione della direttiva 93/76/Ce e, in particolare, l'articolo 4 che individua le funzioni attribuite all'Unità per l'efficienza energetica istituita presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea); Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (Enea);

Sentito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti (Cncu);

Considerato che l'emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e in particolare dell'articolo 9, e che, in proposito, la Commissione europea, il 18 ottobre 2006, ha avviato nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 258 del Tfu, la procedura di infrazione 2006/2378 e che, il 19 luglio 2012, è stato presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea con richiesta di condanna dell'Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/Ce;

Considerato che, in relazione alla disciplina delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva, la cui assenza nell'ordinamento italiano è stata rilevata dalla Commissione europea, risulta opportuno, ai fini gestionali e di contenimento dei costi per gli utenti finali, integrare le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici;

Considerato che l'articolo 8 della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi non rinnovabili, fornisce indicazioni sulle potenze utili significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e sulla frequenza delle medesime;

Considerato che l'articolo 9 della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria la cui potenza

nominale utile è superiore a 12 kW;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 26 settembre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1

Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: "decreto legislativo".

2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'allegato A del decreto legislativo.

Articolo 3

Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C -2°C di tolleranza per tutti gli edifici.

3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le Autorità

comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.

5. Per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite;
- b) l'energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Articolo 4

Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

- a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
- b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
- c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
- d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
- e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
- f) Zona F: nessuna limitazione.

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero

venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

7. Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;

c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).

Articolo 5

Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

Articolo 6

Criteria generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell'assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.

3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell'articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all'atto di delega.

4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.

5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l'organismo da loro eventualmente delegato:

a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;

b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;

c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.

6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del Codice civile.

7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in Ati o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione Uni En Iso 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Articolo 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle

normative Uni e Cei per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Articolo 8

Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all'allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;

b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all'allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell'operatore che effettua il controllo.

6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche Uni in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del presente decreto.

7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.

8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti

di combustione inferiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e).

9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

Articolo 9

Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5.

4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attività di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato C del presente decreto.

6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unità tecnica per

l'efficienza energetica dell'Enea (Enea-Utee) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle Autorità competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attività di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.

8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessità, si attivano presso i responsabili degli impianti affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.

9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;

b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni;

c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;

d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;

f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'allegato B del presente decreto.

10. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica è fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell'anno successivo.

Articolo 10

Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/Ce e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.

3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:

a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche:

1) ampliando il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con particolare attenzione agli impianti a combustibile solido;

2) fissando requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, migliorativi rispetto a quelli previsti dal presente decreto;

3) differenziando le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5;

b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;

c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;

b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;

c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

1. *(in realtà comma 5 — Ndr)* Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/Ce in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, provvedono ad adeguare le disposizioni adottate alle previsioni del presente decreto.

Articolo 11

Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e comma 6, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Articolo 12

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

2. Sono abrogati l'allegato I ed i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412:

a) **articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;**

b) articolo 9;

c) articolo 10;

d) articolo 11, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

Articolo 13

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2013.

Allegato A

(articolo 8, commi 1, 2 e 5)

PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica ⁽²⁾
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P \geq 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_e < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_e \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P – Potenza termica utile nominale P _e – Potenza elettrica nominale				

- (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto
- (2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all'articolo 7, comma 6.

Allegato B

(articolo 8, commi 6, 7 e 8)

Valori minimi consentiti del rendimento di combustione

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$

log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

Allegato C

Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici

1. Per "organismo esterno", ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli Enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.
2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono avere partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
4. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni, non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.
5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica.
6. L'organismo esterno deve disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte il numero di ispezioni assegnate nei tempi previsti.
7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere i requisiti seguenti:
 - a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'articolo 4, comma 1, D.M. 37/2008, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
 - b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
 - c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di prova in tutti i suoi contenuti.
8. Deve essere garantito il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della

tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari.

9. Se l'organismo esterno è una impresa privata o un libero professionista deve sottoscrivere un'adeguata assicurazione di responsabilità civile.

10. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.

11. Le Regioni e le Province autonome, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso enti e organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

Memorandum per il responsabile di impianto, il terzo responsabile, il manutentore ed il conduttore dell'impianto termico

Responsabile dell'impianto termico

Il Responsabile dell'impianto termico, così come identificato nell'allegato 1 – definizioni, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R.;
- demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
- demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione (patentino da frigorista) gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli art. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
- provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 8 e all'allegato A del D.P.R. n. 74/2013, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
- acquisire il segno identificativo (bollino verde) da applicare sui *rapporti di controllo di efficienza energetica* di cui all'art.11 del presente regolamento se non assolto dal manutentore;
- conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - o la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/08;
 - o copia del rapporto di controllo e manutenzione, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
 - o copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 74/2013.
 - o copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - o il libretto di impianto;
 - o i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.

redigere ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

- la scheda identificativa dell'impianto di cui all'allegato 1 - definizioni;
- la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 5 del presente regolamento (allegato 8);
- nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di nomina o revoca di quest'ultimo (allegato 10);

compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al soggetto esecutore:

- la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 17 del presente regolamento (allegato 11)
- la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 17 del presente regolamento (allegato 12);

- la comunicazione della sostituzione del generatore di calore (allegato 13).
- consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità di cui all'art. 15 e firmando per presa visione il rapporto di controllo che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Il responsabile dell'impianto termico, può delegare le proprie responsabilità, ad un "terzo responsabile" con la disciplina e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013; in questo caso è tenuto a compilare e controfirmare la parte all'uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile (allegato 9).

Terzo responsabile dell'impianto termico

Il Terzo responsabile dell'impianto termico, così come identificato nell'allegato 1 – definizioni, nominato dall'occupante, o dal proprietario o dal responsabile di condominio con le modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, subentra a quest'ultimi nella responsabilità dell'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto termico; risponde, altresì, del rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- adempiere a tutti i compiti a carico del proprietario/occupante;
- trasmettere al soggetto esecutore una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica con la cadenza indicata nell'allegato 5;
- predisporre ed inviare al soggetto esecutore entro 10 giorni lavorativi la comunicazione di nomina a terzo responsabile (allegato 9);
- comunicare al soggetto esecutore entro 2 giorni lavorativi eventuali revoche, dimissioni o decadenze dall'incarico di terzo responsabile (allegato 9);
- in caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto di impianto e gli eventuali allegati debitamente aggiornati.

Manutentore

Il Manutentore è il tecnico che, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell'impianto ad eseguire i controlli di cui all'allegato 1- definizioni e le manutenzioni di cui allo stesso allegato.

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
- effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013 e dall'art. 7 del presente regolamento;
- effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 8 del D.P.R. n. 74/2013;
- redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell'impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se);
- dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all'utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.

Conduttore

Il Conduttore, così come identificato nell'allegato 1 – definizioni, è un operatore che, dotato di idoneo patentino, esegue le operazioni di conduzione su impianti termici. La figura del conduttore è obbligatoria per impianti aventi una potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287, D.Lgs. 152/06).

In tale veste, tra l'altro, è tenuto a:

- applicare le procedure di attivazione e conduzione dell'impianto termico;
- garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.

**Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto
all'autorità competente**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza dei controlli di efficienza energetica	Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4

P - Potenza termica utile

P_{el} - Potenza elettrica nominale.

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto inteso come stesso sistema di distribuzione.

(2) I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, sono stati emanati con il D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2014) e il termine ultimo per la loro adozione definitiva è stato prorogato al 15/10/2014 (D.M. 26/06/2014).

Accertamenti e cadenza delle ispezioni sugli impianti termici

(D.P.R. n. 74/2013)

Servizio	Alimentazione	Potenza termica utile nominale(1)	Accertamenti e cadenza delle ispezioni sul 100% degli impianti
Climatizzazione invernale o produzione di acqua calda sanitaria	Gas metano o GPL	Compresa tra 10 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Combustibile liquido o solido non rinnovabile	Minore di 20 kW e non inferiore a 10 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Compresa tra 20 kW e 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 2 anni
Tutti (2)	Macchine frigorifere/Pompe di calore	Compresa tra 12 kW e 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica
		Superiore a 100 kW	Ispezioni ogni 4 anni
	Cogenerazione e teleriscaldamento	Superiore a 100 kW	Accertamento del rapporto di controllo dell'efficienza energetica

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto (stesso sottosistema di distribuzione).

(2) Climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria.

Periodi di accensione in base ai Gradi Giorno e alla zona climatica della località

Gradi Giorno	Zona climatica	Periodo di accensione	Ore al giorno di accensione
Fino a 600	A	Dal 1 dicembre al 15 marzo	6 ore giornaliere
Da 601 a 900	B	Dal 1 dicembre al 31 marzo	8 ore giornaliere
Da 901 a 1400	C	Dal 15 novembre al 31 marzo	10 ore giornaliere
Da 1401 a 2100	D	Dal 1 novembre al 15 aprile	12 ore giornaliere
Da 2101 a 3000	E	Dal 15 ottobre al 15 aprile	14 ore giornaliere
Oltre 3000	F	Nessuna limitazione	Nessuna limitazione

Suddivisione dei comuni per zone climatiche

Zona climatica	Comuni
A	=====
B	Acquedolci , Ali Terme, Brolo, Capo D'Orlando, Condrò, Falcone, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Gualtieri Sicaminò, Letojanni, Lipari, Malfa, Mazzarrà, Sant'Andrea, Merì, Milazzo, Nizza di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Patti, Roccalumera, San Filippo del Mela, Santa Marina Salina, Santa Teresa di Riva, Sant'Agata di Militello, Sant' Alessio Siculo, Santo Stefano di Camastra, Saponara, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Torrenova, Venetico, Villafranca Tirrena.
C	Alcara Li Fusi, Ali, Capri Leone, Caronia, Casalvecchio Siculo, Castoreale, Ficarra, Fiumedinisi, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Gallodoro, Graniti, Itala, Leni, Mandanici, Militello Rosmarino, Mirto, Manforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Pagliara, Pettineo, Piraiino, Reitano, Roccavaldina, Rodì Milici, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Savoca, Sinagra, Tortorici, Tripi, Valdina.
D	Antillo, Basicò, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Castelmola, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Galati Mamertino, Librizzi, Limina, Longi, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra, Motta D'Affermo, Naso, Novara di Sicilia, Raccuja, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Rometta, San Fratello, San Marco D'Alunzio, San Salvatore di Fitalia, Tusa, Ucria.
E	Capizzi, Cesarò, Mistretta, Montalbano Elicona, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria.
F	Floresta.

Comunicazione cambio del nominativo del responsabile dell'impianto termico

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio.....

Via

Città

Oggetto: Comunicazione cambio nominativo del Responsabile dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

Telefono Cellulare Fax

E-mail

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

Proprietario Cod. Fisc. P. IVA

Occupante Cod. Fisc. P. IVA

Precedente responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Nominativo del fornitore di energia

Data

Firma

.....

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Comunicazione di nomina/revoca/cessazione del terzo responsabile

AI (nome del soggetto esecutore)
.....

Autorità competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di responsabilità dell'impianto termico.

Il/La sottoscritto/a

Legale rappresentante della dittaP. IVA

Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli impianti di cui alle lettere:

a) c) e) dell'art. 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO

altro:

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del

di non essere più Terzo Responsabile dal per: scadenza incarico revoca incarico

dimissioni decadenza

Impianto destinato a: riscaldamento ambienti produzione di acqua calda sanitaria raffrescamento estivo

Codice Catasto impianti

Sito in via Comune di..... Provincia

Di proprietà di

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

di non essere fornitore di energia dell' impianto di essere fornitore di energia dell'impianto con contratto di servizio energia

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

Nome e Cognome del legale rappresentante

Indirizzo
TelefonoCellulare Fax E-mail
A cura del Committente dell'incarico di Terzo Responsabile:
Nominativo del fornitore di energia:
Nome e Cognome / Ragione sociale del committente
Firma del Committente*

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante.

* Nelle comunicazioni di fine responsabilità la firma del committente è obbligatoria solo in caso di revoca o decadenza, mentre è facoltativa in caso di scadenza naturale o dimissioni.

Comunicazione di nomina/cessazione di amministratore di condominio

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di assunzione del ruolo di responsabile per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici in qualità di amministratore di condominio (art. 7 D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii.).

Il/La sottoscritto/a

In qualità di P. IVA

COMUNICA

di aver assunto l'incarico di Amministratore del Condominio:

di non essere più Amministratore del Condominio:

Sito in (.....) Via n.

Dalla data del

di essere responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

di non essere più responsabile per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto di:

riscaldamento ambienti

produzione di acqua calda sanitaria

condizionamento estivo

Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Di proprietà di

Di potenza termica nominale utile complessiva pari a..... kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Ragione Sociale della Ditta

.....

Nome e Cognome del legale rappresentante

.....
Indirizzo
Telefono Cellulare Fax
E-mail

Nominativo del fornitore di energia
Nominativo dell'eventuale Terzo Responsabile

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione disattivazione generatore / impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra

oppure

Che il Generatore¹ n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola dell'impianto di cui sopra

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

.....

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale

¹ Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
 - Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato
- Oppure
- Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Firma

Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

Al (nome del soggetto esecutore)

.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in dataN°.....

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha riguardato:

.....

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R. 37/08

Comunicazione sostituzione del generatore di calore

Al (nome del soggetto esecutore)
.....

Autorità Competente

Organismo esterno

per i controlli di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05

Ufficio

Via

Città

Oggetto: Comunicazione sostituzione del generatore di calore

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

Residente in Provincia

Via n°

In qualità di:

Occupante Cod. Fisc.

Proprietario Cod. Fisc.

Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

Sito in via Comune di Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che il generatore dell'impianto di cui sopra
oppure

Che il Generatore n°Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
dell'impianto di cui sopra

Sarà /saranno sostituito/i entro i termini previsti dal D.P.R. n. 74/2013 in quanto risulta impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'allegato B dello stesso Decreto.

A sostituzione avvenuta, sarà cura del Responsabile dell'impianto inviare a questa/o Autorità/Organismo la nuova scheda identificativa dell'impianto.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

ALLEGATI:

- **Fotocopia del documento di identità, in corso di validità**

Rapporto di prova
Ispezioni impianti con generatori di calore a fiamma
(da stampare in modalità fronte-retro)

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA
 (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° _____ di _____

1. DATI GENERALI

a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data:	Ora:	Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica		Inviato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Bollino presente <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
d) Ispettore		Cognome e nome:	Estremi/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenze termiche nominali totali:	al focolare (kW) Utile (kW)
f) Ubicazione	Comune:	Località:	
	Indirizzo:		
g) Responsabile	Occupante <input type="checkbox"/>	Proprietario <input type="checkbox"/>	Terzo Responsabile <input type="checkbox"/> Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/>
h) Occupante	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA		
j) T. Resp./Manutentore	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> P.IVA		
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
	E-mail		
	<input type="checkbox"/> P.IVA		
l) Delegato	Cognome e nome:	Delega	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente

2. DESTINAZIONE

a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E.1	<input type="checkbox"/> E.2	<input type="checkbox"/> E.3	<input type="checkbox"/> E.4	<input type="checkbox"/> E.5	<input type="checkbox"/> E.6	<input type="checkbox"/> E.7	<input type="checkbox"/> E.8
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Unica	<input type="checkbox"/> Più unità	c) Uso dell'impianto		<input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti	<input type="checkbox"/> Produzione Acqua Calda Sanitaria		
d) Volume lordo riscaldato (m ³)		e) Combustibile		<input type="checkbox"/> Gas naturale	<input type="checkbox"/> GPL	<input type="checkbox"/> Gasolio	<input type="checkbox"/> Altro:
f) Trattamento dell'acqua	in riscaldamento	<input type="checkbox"/> Non richiesto	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Filtrazione	<input type="checkbox"/> Addolcimento	<input type="checkbox"/> Cond. chimico		
	in produzione di ACS	<input type="checkbox"/> Non richiesto	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Filtrazione	<input type="checkbox"/> Addolcimento	<input type="checkbox"/> Cond. chimico		

3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

a) Installazione interna: locale idoneo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Installazione esterna: generatori idonei	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
c) Sistema di ventilazione sufficiente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Cartellonistica prevista presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
g) Interruttore generale presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	h) Rubinetto intercettazione esterno presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na
i) Assenza perdite comb. (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	d) Libretti uso/manutenzione generatore presenti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
e) C.P.I. presente ove richiesto	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	f) Pratica INAIL presente (già ISPEL)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

a) Check-list	<input type="checkbox"/> Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti	<input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati
	<input type="checkbox"/> Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua	<input type="checkbox"/> Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti <input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva <input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo:	
c) Stima del dimensionamento dell/i generatore/i	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto <input type="checkbox"/> Non controllabile	<input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva

6. GENERATORE			
a) Generatore	N°	di	k) <i>Dati nominali:</i>
b) Data installazione			Potenza termica al focolare: (kW)
c) Fluido termovettore	<input type="checkbox"/> Acqua	<input type="checkbox"/> Aria	<input type="checkbox"/> Altro:
d) Modalità di evacuazione fumi	<input type="checkbox"/> Naturale <input type="checkbox"/> Forzata		Potenza termica utile: (kW)
e) Costruttore caldaia			da: (kW)
f) modello e matricola caldaia			Campo di lavoro bruciatore: a: (kW)
g) Costruttore bruciatore			l) <i>Dati misurati:</i>
h) modello e matricola bruciatore			Portata di combustibile: (m ³ /h) (kg/h)
i) Tipologia gruppo termico	<input type="checkbox"/> Singolo	<input type="checkbox"/> Modulare	Potenza termica al focolare: (kW)
j) Classificazione DPR 660/96	<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> A bassa temperatura	<input type="checkbox"/> A gas a condensazione

7. MANUTENZIONE E ANALISI	
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra:
	Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In data:
b) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni <input type="checkbox"/>

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -1)					
a) Modulo termico	N°	di	b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi)	1° misura:	2° misura:
				3° misura:	
c) Strumento utilizzato	Marca:	Modello:	Matricola:		
d) Valori Misurati (media delle tre misure)			e) Valori Calcolati		
Temperatura del fluido di mandata (°C)			Indice d'aria (n)		
Temperatura dell'aria comburente (°C)			CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)		
Temperatura dei fumi (°C)			Potenza termica persa al camino Qs(%)		
O ₂ (%) <input type="checkbox"/> oppure CO ₂ (%) <input type="checkbox"/>			Recupero calore di condensazione ET (%)		
Co nei fumi secchi (ppm)			Rendimento di combustione η_{comb} (%)		

9. ESITO DELLA PROVA	
a) <i>Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria</i> (deve essere <= 1000 ppm)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
b) <i>Indice di fumosità</i> (deve essere: olio combustibile <=6; gasolio <=2)	<input type="checkbox"/> Regolare <input type="checkbox"/> Irregolare
c) <i>Rendimento di combustione</i> (rendimento minimo richiesto η_{DPR74} %)	Valore rilevato + 2 = % <input type="checkbox"/> Sufficiente <input type="checkbox"/> Insufficiente
d) <i>L'impianto rispetta la normativa</i> (DPR 74/2013) <input type="checkbox"/>	e) <i>L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti:</i> <input type="checkbox"/> 7.a <input type="checkbox"/> 9.a <input type="checkbox"/> 9.b <input type="checkbox"/> 9.c

10. OSSERVAZIONI
.....
.....
.....
.....

11. PRESCRIZIONI
.....
.....
.....

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO
.....
.....
.....
.....

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

.....

.....

Rapporto di prova
Ispezione impianti con macchine frigorifere
(da stampare in modalità fronte-retro)

RAPPORTO DI PROVA
ISPEZIONE IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE
 (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)

Foglio n° _____ di _____

1. DATI GENERALI

a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data:	Ora:	Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica		Inviato <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Bollino presente <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremi/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenza termica nominale totale massima: (kW)	
f) Ubicazione		Comune:	Località:
		Indirizzo:	
g) Responsabile	Occupante <input type="checkbox"/>	Proprietario <input type="checkbox"/>	Terzo Responsabile <input type="checkbox"/>
		Amministratore di Condominio <input type="checkbox"/>	
h) Occupante	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
		E-mail	
		<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA	
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
		E-mail	
		<input type="checkbox"/> C.F. <input type="checkbox"/> P.IVA	
j) T. Resp./Manutentore	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
		E-mail	
		<input type="checkbox"/> P.IVA	
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
		Ragione sociale	
		Comune	
		Indirizzo	
		Telefono /Fax	
		E-mail	
		<input type="checkbox"/> P.IVA	
l) Delegato	Cognome e nome:	Delega	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> assente

2. DESTINAZIONE

a) Categoria dell'edificio	<input type="checkbox"/> E.1	<input type="checkbox"/> E.2	<input type="checkbox"/> E.3	<input type="checkbox"/> E.4	<input type="checkbox"/> E.5	<input type="checkbox"/> E.6	<input type="checkbox"/> E.7	<input type="checkbox"/> E.8
b) Unità immobiliari servite	<input type="checkbox"/> Singola unità immobiliare		<input type="checkbox"/> Più unità immobiliari					
c) Uso dell'impianto	<input type="checkbox"/> Raffrescamento estivo		<input type="checkbox"/> Riscaldamento ambienti		<input type="checkbox"/> Produzione di acqua calda sanitaria			
d) Volumetria lorda servita	In raffrescamento estivo (m ³)			In riscaldamento ambienti (m ³)				
e) Trattamento dell'acqua	<input type="checkbox"/> Non richiesto	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Filtrazione	<input type="checkbox"/> Addolcimento	<input type="checkbox"/> Condizionamento chimico			

3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

a) Locale di installazione idoneo	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc	b) Linee elettriche idonee (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
c) Aperture di ventilazione adeguate	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Na	d) Coibentazioni idonee (esame visivo)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc

4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE

a) Libretto di impianto presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	d) Libretti di uso e manutenzione presenti	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO

a) Check-list	<input type="checkbox"/> Sostituzione di macchine a regolazione on/off con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua
	<input type="checkbox"/> Sostituzione di sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili a più livelli di temperatura
	<input type="checkbox"/> Isolamento della rete di distribuzione acqua calda/refrigerata nei locali non climatizzati
	<input type="checkbox"/> Isolamento dei canali di distribuzione aria calda/fredda nei locali non climatizzati
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	<input type="checkbox"/> Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti <input type="checkbox"/> Si allega relazione di dettaglio <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva <input type="checkbox"/> Valutazione non eseguita, motivo:
c) Stima del dimensionamento del/i generatore/i	<input type="checkbox"/> Dimensionamento corretto <input type="checkbox"/> Dimensionamento non corretto <input type="checkbox"/> Non controllabile <input type="checkbox"/> Si rimanda a relazione di dettaglio successiva

6. GRUPPO FRIGO/PDC					
a) Gruppo frigo / PDC	N°	di	b) Circuiti	N°	k) Dati nominali in riscaldamento:
c) Data di installazione				COP (o η)	
d) Costruttore				Potenza termica nominale (kW)	
e) Modello				Potenza assorbita nominale (kW)	
f) Matricola				l) Dati nominali in raffrescamento:	
g) Fluido frigorifero				EER (o GUE)	
h) Macchina dotata di inverter	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		Potenza frigorifera nominale (kW)		
i) Sorgente lato esterno	<input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua <input type="checkbox"/> Altro		Potenza assorbita nominale (kW)		
j) Fluido lato utenze	<input type="checkbox"/> Aria <input type="checkbox"/> Acqua				
m) Tipo di macchina	<input type="checkbox"/> Ad assorbimento per recupero calore <input type="checkbox"/> A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico <input type="checkbox"/> Ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile:				
n) Presenza apparecchiatura automatica rilevazione fughe refrigerante	Diretta (leak detector)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc		
	Indiretta (parametri termodinamici)		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc		
7. MANUTENZIONE E ANALISI					
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza <input type="checkbox"/> Semestrale <input type="checkbox"/> Annuale <input type="checkbox"/> Biennale <input type="checkbox"/> Altra:				
	Ultima manutenzione prevista effettuata <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No In data:				
b) Registro dell'apparecchiatura	<input type="checkbox"/> Regolarmente compilato <input type="checkbox"/> Assente o non regolarmente compilato <input type="checkbox"/> Non applicabile				
c) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No Con <input type="checkbox"/> Osservazioni <input type="checkbox"/> Raccomandazioni <input type="checkbox"/> Prescrizioni				
8. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA					
a) Numero circuito	b) Prova eseguita in modalità		<input type="checkbox"/> Raffrescamento <input type="checkbox"/> Riscaldamento	
c) Filtri puliti	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		d) Assenza perdite gas refrigerante		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Nc
e) Strumento utilizzato	Marca: Modello/Matricola: /		f) Potenza assorbita	 (kW)
g) Strumentazione fissa per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione:					<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Dati dell'operatore patentato ai sensi del D.P.R. 43/2012					
h) Cognome e nome:				i) Num. Iscr. Reg. imprese:	
j) Valori rilevati					
Surriscaldamento (K)				Temp. sorgente ingresso lato esterno (°C)	
Sottoraffreddamento (K)				Temp. sorgente uscita lato esterno (°C)	
Temp. di condensazione (°C)				Temp. ingresso fluido utenze (°C)	
Temp. di evaporazione (°C)				Temp. uscita fluido utenze (°C)	
9. ESITO DELLA PROVA					
a) Verifica superata		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
b) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013)		<input type="checkbox"/>			
c) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti:		<input type="checkbox"/> 7.a <input type="checkbox"/> 7.b <input type="checkbox"/> 8.d <input type="checkbox"/> 9.a			
10. OSSERVAZIONI					
.....					
11. PRESCRIZIONI					
.....					
12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO					
.....					

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE